



COMUNE DI FORMIA
(Provincia di Latina)

IL SEGRETARIO GENERALE

Responsabile

Sistema Integrato dei Controlli Interni

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Prot. n.° 22276/del. 07.05.2019

Formia li,

7 MAG. 2019

Al Dirigente VI Settore "Polizia Locale"
Com.te dott.ssa Rosanna Picano
e,p.c. Al Sindaco
Capo di Gabinetto
All' Assessore al "Bilancio -Personale"
Dirigente del 1° Settore "Personale"
Dirigente del 2° Settore "Bilancio"
Presidente dell' OREF
Presidente del Nucleo di Valutazione

SEDE

OGGETTO: Personale della Polizia Locale.-Sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del Codice della Strada-Impossibilità di utilizzo per la integrazione del Fondo per il lavoro Straordinario. -**Direttiva**

Per opportuna conoscenza, e per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza, si comunica che pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 334/2018/QMIG, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 5/SEZAUT/2019/QMIG, ha enunciato alcuni principi di diritto, a tenore dei quali la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del Codice della strada – che gli Enti possono destinare, ai sensi dell'articolo 208, Dls 285/1992, al "Fondo risorse decentrate", per gli incentivi monetari da corrispondere al personale della polizia locale impegnato in progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale – non può essere utilizzata ad integrazione del Fondo per il lavoro straordinario.

Detti proventi, infatti, sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23, comma 2, Dls 75/2017, ad eccezione della quota eccedente le riscossioni dell'esercizio precedente per la parte eventualmente confluita, in aumento, nel "Fondo risorse decentrate" e destinata all'incentivazione di specifiche unità di personale di polizia locale effettivamente impegnate, nell'ambito dei citati progetti, in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro. Inoltre, ai fini del rispetto dell'articolo 23, comma 2, del citato Digs 75/2017, l'ammontare del Fondo per il lavoro straordinario non può essere maggiorato della percentuale di aumento derivante dai rinnovi contrattuali, allo scopo di

rendere omogenee le basi di riferimento temporale applicabili a ciascuna delle componenti del trattamento economico accessorio soggetta al medesimo vincolo di spesa.

Si Dispone la pubblicazione della presente Direttiva in *Amministrazione Trasparente* sottosezione "Altri contenuti Prevenzione della Corruzione", Voce "Direttive e Circolari del Segretario Generale".



IL SEGRETARIO GENERALE

Responsabile

Sistema Integrato dei Controlli Interni

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Avv. Alessandro Izzi